



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 6983 e altri/I/CPGT

Delibera n. 1028/2026

Il Consiglio nella seduta dell'08.09.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere Maria Ilaria Romano;

richiamata la delibera consiliare n. 718 del 16/06/2026, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 23/06/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. 4 giudici tributari **presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria;**

rilevato che, nell'ambito della suddetta procedura su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
SISTO Giovanni	GT	CGT di primo grado di AOSTA	142	GT
RANALDI Alessandro	GT	CGT di primo grado della SPEZIA	752	GT

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il **"Limite del numero di incarichi"** il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi **inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dal punto 5 della Ris. n. 6/2024 e che, pertanto, vengono applicati i dott.ri **SISTO Giovanni** e **RANALDI Alessandro**;

richiamata la Delibera n. 718/2026, nella quale sono state previste decorrenze diversificate per le applicazioni, in ragione delle imminenti cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età dei dott.ri **Alfredo CHITI** e **Pietro ASSANDRI**, nonché prorogate, in via eccezionale e nelle more dell'espletamento della presente procedura di interpello, le applicazioni dei dott.ri **SISTO Giovanni** e **RANALDI Alessandro**;

vista la nota, acquisita al Prot. informatico n. 7932 del 15/07/2026, con cui la Corte in esame ha trasmesso i decreti afferenti al calendario delle udienze e alla composizione dei collegi per il secondo semestre 2026, dai quali si evince una pianificazione interna che consente di gestire temporaneamente i carichi di lavoro senza alcun pregiudizio per l'attività giurisdizionale, anche a fronte delle cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età dei suindicati componenti;

ritenuto, pertanto, di dover rimodulare le decorrenze delle applicazioni inizialmente previste nel richiamato bando di interpello (Delibera n. 718/2026), unificandone gli effetti a far data dal 23/09/2026, ossia 15 giorni dopo l'approvazione della presente delibera, provvedendo, altresì a cessare, in pari data, le anzidette applicazioni non esclusive prorogate in via eccezionale;

considerato che entrambi i giudici partecipanti hanno dichiarato la propria disponibilità ad essere applicati senza riduzione dei carichi di lavoro e partecipando alle udienze in presenza;

visto l'art.24 del D.lgs. n. 545/92;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- la cessazione delle applicazioni in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria** dei giudici tributari **SISTO Giovanni** e **RANALDI Alessandro**, a decorrere dal 23/09/2026;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria**, a decorrere dal 23/09/2026 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
SISTO Giovanni	GT	CGT di primo grado di AOSTA
RANALDI Alessandro	GT	CGT di primo grado della SPEZIA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente, dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

DISPONE



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione “PUBBLICITA’ LEGALE” e nella sezione “INTERPELLI”.

Si comunichi:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria- Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati;
- al Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio le sezioni di assegnazione degli applicati;
- al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle D’Aosta;
- al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;

LA PRESIDENTE
Firmatario1